

# **CAMERA DEI DEPUTATI** N. 3545-A

---

## **RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)**

*presentata alla Presidenza il 19 gennaio 1994*

(Relatore: **FOSCHI**)

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 22 dicembre 1993 (v. stampato Senato n. 1382)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(**ANDREATTA**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(**CONSO**)

CON IL MINISTRO DEL TESORO  
(**BARUCCI**)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(**JERVOLINO RUSSO**)

CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(**DIANA**)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
(**SPINI**)

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  
(**COLOMBO**)

---

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità,  
con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 20 dicembre 1993*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3545 con l'approvazione dell'articolo 79, sesto comma, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 1382) che viene allegata.

## ALLEGATO.

1. Nel 1987 l'UNEP (*United Nations Environment Programme*) ha proposto agli Stati membri di negoziare uno strumento giuridico internazionale per la conservazione e l'uso razionale della diversità biologica, comprendendo con questo termine tutte le specie animali e vegetali esistenti sul pianeta. L'anno seguente è stato creato un gruppo di lavoro incaricato di redigere il progetto di Convenzione, successivamente trasformato in Comitato negoziale intergovernativo, che si è riunito complessivamente sei volte.

Il testo della Convenzione elaborato dal Comitato è stato sottoposto il 5 giugno 1992 alla firma degli Stati partecipanti alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo a Rio.

La Convenzione è stata firmata, fino a questo momento, da centocinquantadue Governi, tra cui tutti i Paesi della Comunità economica europea e quelli del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati, ad eccezione degli Stati Uniti.

2. Prima di illustrare le singole disposizioni della Convenzione si ritiene opportuno esporre alcune considerazioni sulla problematica della biodiversità.

I beni ed i servizi essenziali del nostro pianeta dipendono dalla varietà e variabilità dei geni, delle specie, delle popolazioni e degli ecosistemi. Le risorse biologiche ci nutrono, ci vestono e ci forniscono case, medicina e nutrimento spirituale. Gli ecosistemi naturali delle foreste, savane, pascoli e zone montagnose, deserti, tundre, fiumi, laghi e mari contengono la maggior parte della biodiversità della terra. I campi dei contadini e i giardini sono anch'essi di grande importanza quali depositari di detta biodiversità, mentre le banche dei geni, i giardini zoologici, gli zoo e altri depositari di germoplasma danno un contributo piccolo ma significativo. L'attuale declino della biodiversità è per lo più il risultato dell'attività dell'uomo e rappresenta una seria minaccia per lo sviluppo dell'umanità.

Nonostante i crescenti sforzi fatti negli ultimi venti anni, la perdita della diversità biologica nel mondo, dovuta soprattutto alla distruzione degli *habitat*, alla eccessiva raccolta delle messi, all'inquinamento e introduzione impropria di piante ed animali di altri Paesi, è continuata. Le risorse biologiche costituiscono un bene capitale con grande potenziale di produzione di benefici. Sono necessarie azioni urgenti e decisive per conservare e mantenere i geni, le specie e gli ecosistemi, tenendo sempre presente la necessità di una gestione ed un uso sostenibile delle risorse biologiche. È necessario rafforzare a livello nazionale ed internazionale le capacità per la valutazione, lo studio, l'osservazione e la valutazione sistematica della biodiversità. Sono necessarie azioni efficaci a livello nazionale e cooperazione internazionale per la protezione al sito degli ecosistemi, per la conservazione fuori del sito delle risorse biologiche e genetiche e per

il miglioramento delle funzioni degli ecosistemi. La partecipazione ed il sostegno delle comunità locali sono elementi essenziali al successo di un approccio di questo tipo. I recenti progressi fatti nelle biotecnologie hanno evidenziato il possibile potenziale per l'agricoltura, la salute ed il benessere, e per scopi ambientali del materiale genetico contenuto nelle piante, negli animali e nei microrganismi. Allo stesso tempo, è particolarmente importante sottolineare in questo contesto che gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse biologiche conformemente alle loro politiche ambientali, oltre alla responsabilità di conservare la loro biodiversità ed usare le loro risorse biologiche in modo sostenibile, ed assicurarsi che le attività nell'ambito della loro giurisdizione o controllo non causino danno alla diversità biologica di altri Stati o di aree al di fuori dei limiti della giurisdizione nazionale.

3. I principali adempimenti da parte dei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione sulla biodiversità passano attraverso una lettura operativa dei seguenti articoli più significativi.

Gli articoli 3, 4 e 5 della Convenzione stabiliscono il campo di applicazione, fissando gli obblighi degli Stati Parte di controllare le attività esercitate nell'ambito della loro giurisdizione e di cooperare con gli altri Stati.

L'articolo 6 ribadisce la necessità di sviluppare piani nazionali per la conservazione e l'uso durevole della biodiversità, che definiscono, in forma armonica e coordinata, il contesto generale entro il quale le azioni specifiche devono essere inquadrare nonché la tipologia e la interconnessione, logica e temporale, delle singole attività da intraprendere.

L'articolo 7, paragrafo *a)*, stabilisce che ciascuna Parte contraente dovrà identificare e censire i principali ecosistemi, specie e genomi importanti per la conservazione e l'uso durevole delle risorse. A tale proposito risulta determinante il censimento degli ecosistemi e gli *habitat* secondo il metodo europeo Corine, l'unico in grado di censire gli ambienti naturali secondo criteri ecologici e non solo geografici e amministrativi. Questo metodo consente di elevare il livello qualitativo del censimento di ecosistemi e *habitat* e consente quindi di classificare gli stessi secondo determinate priorità, come prevedono i paragrafi *a)* e *b)* dell'articolo 7.

Altro obiettivo prioritario da raggiungere nell'ambito degli impegni derivanti da questo articolo è la compilazione di *Check lists* ufficiali delle specie floristiche e faunistiche del territorio nazionale. Questo compito è in corso di svolgimento da parte della Commissione flora e fauna del Ministero dell'ambiente. A ciò si deve aggiungere la compilazione e l'aggiornamento delle *Red lists* di specie in estinzione sul territorio nazionale. Tali liste al momento attuale non risultano compiute ed esaustive di tutti i gruppi tassonomici e di tutte le specie a rischio che sarebbe necessario evidenziare. I paragrafi *c)* e *d)* dell'articolo 7 si riferiscono, rispettivamente, al monitoraggio degli elementi che potrebbero risultare dannosi alla biodiversità e alla

necessità di immagazzinare i dati mantenendoli aggiornati. Altro passo urgente ed importante, in qualche modo in relazione con questo articolo, riguarda la messa in forze della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche che va integrata e potenziata per quanto riguarda gli ambienti più tipicamente mediterranei.

L'articolo 8, paragrafo *a)*, prevede l'istituzione di un sistema nazionale di aree protette. Lo strumento che possediamo in Italia è la legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394, sulle aree protette. Diversi paragrafi dell'articolo riassumono concetti già spaziati mobili più grande del massimo espressi nella legge quadro (ad esempio, i paragrafi *a)*, *b)*, *c)* e *d)*). Risulta pertanto importante dare seguito all'applicazione corretta della legge quadro. È anche importante procedere alla stesura definitiva dell'elenco ufficiale delle aree protette e da proteggere da realizzarsi, nell'ambito della Carta della natura, da parte del Comitato per le aree naturali protette con il parere del Ministero dell'ambiente. Altri paragrafi si riferiscono più particolarmente a concetti relativi alla messa in forze della Convenzione sulla biodiversità. Per esempio, il paragrafo *g)* indica la necessità di controllare i rischi connessi con l'uso e il rilascio di organismi viventi modificati attraverso la biotecnologia. La valorizzazione delle componenti biotiche e culturali locali e il pericolo derivante dall'introduzione di specie estranee sono segnalati al paragrafo *h)*. Il restauro ambientale ed ecologico, in considerazione del fatto che l'uomo ha talmente depauperato le risorse naturali che deve per forza di cose passare ormai ad opere di ripristino ambientale, è trattato al paragrafo *f)*. Programmi speciali dovrebbero riguardare le specie a rischio e minacciate di estinzione. Il rispetto, il mantenimento, l'aiuto e l'incoraggiamento per le comunità locali a mantenere la propria ricchezza di conoscere, ad applicarla ed ampliarla su vasta scala, ad innovare la stessa, al fine di ripartirne i benefici, sono indicazioni che vengono dai paragrafi *i)*, *l)* e *k)*.

Nell'articolo 9 sono indicate sia le misure tipicamente connesse alle iniziative da prendere per rendere operativa la Convenzione sulla biodiversità, come quelle riguardanti gli impianti *ex situ* per la conservazione e la ricerca da svolgersi preferibilmente nel paese di origine (paragrafo *a)*), sia le misure tese a reintrodurre specie minacciate nei loro *habitat* naturali (paragrafo *c)*), che comportano impegni riconducibili ad azioni che prevedano strutture per la conservazione anche attraverso la coltivazione e l'allevamento di specie di cui è necessaria la tutela e una successiva reintroduzione, e l'istituzione di banche dati genetiche che dovranno assicurare il mantenimento dei genomi di tutte le specie.

L'articolo 10 contiene indicazioni per introdurre la conservazione della biodiversità nei vari settori della vita pubblica e privata e di conseguenza nelle decisioni legislative in via di adozione (paragrafo *a)*). Viene altresì richiesto (paragrafo *b)*) di adottare misure per limi-

tare l'impatto negativo dell'uso delle risorse sulla biodiversità. Si incoraggia (paragrafo *c*) l'uso delle risorse in accordo con le pratiche culturali tradizionali compatibili con la conservazione. Si invita a sostenere (paragrafo *d*) le iniziative delle popolazioni locali tese a rimediare ai danni a carico della biodiversità. Si incoraggia (paragrafo *e*) la collaborazione tra governo e industria nell'adozione di metodologie industriali tese a sostenere l'uso compatibile delle risorse biologiche.

L'articolo 11 invita le Parti ad adottare misure di incentivazione economiche e sociali tese a sostenere la biodiversità e l'uso sostenibile delle risorse, il che è in parte previsto dalla legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394. Tali misure dovrebbero essere allargate a tutte le aree ed i settori di interesse per la biodiversità.

I paragrafi *a*) e *b*) dell'articolo 12 trattano della necessità di stabilire e sostenere programmi di educazione e formazione sulla biodiversità, così come (il paragrafo *c*) tratta della necessità di promuovere la ricerca sulla diversità biologica, che dovrebbe divenire attività stabile nelle università, anche attraverso il coordinamento e l'indirizzo dei vari Ministeri e istituti competenti. Dovrebbe poi essere attivata una attività permanente di supporto alla ricerca e formazione nei Paesi in via di sviluppo ricchi di biodiversità.

L'articolo 13 è diretto a promuovere e incoraggiare la comprensione dell'importanza di conservare la biodiversità (paragrafo *a*), che rappresenta uno degli scopi primari della Convenzione. Tale importantissimo impegno dovrebbe divenire parte integrante dei programmi scolastici di ogni ordine e grado. Ugualmente molto importante (paragrafo *b*) è collaborare a livello internazionale nell'elaborazione di programmi di educazione e sensibilizzazione relativi alla biodiversità. Le iniziative che derivano dall'applicazione del paragrafo *b*) sono quelle che maggiormente richiedono interazione tra i Ministeri della pubblica istruzione, dell'ambiente e degli affari esteri.

L'articolo 14 prevede che vengano effettivamente messe in vigore le procedure di valutazione dell'impatto ambientale secondo le direttive e le indicazioni della Comunità europea. Ciò significa introdurre procedure di valutazione dell'impatto ambientale per una gamma più estesa di progetti, anche in recepimento delle direttive comunitarie (paragrafo *a*), introdurre piani per la valutazione delle scelte politiche e dei programmi (paragrafo *b*), promuovere denunce, consultazioni e scambi di informazioni (paragrafo *c*), promuovere la biodiversità (paragrafo *d*), incoraggiare la collaborazione internazionale per ciò che attiene alle misure di emergenza.

L'articolo 15 impegna le Parti contraenti a creare le condizioni favorevoli all'accesso alle risorse genetiche e a trattare la regolamentazione di tale accesso mediante l'adozione di misure legislative, amministrative e politiche allo scopo di distribuire in maniera giusta

ed equa i risultati delle attività di ricerca-sviluppo, nonché i benefici derivanti dall'utilizzazione commerciale o di altro tipo delle risorse genetiche.

L'articolo 16 impegna ad assicurare e/o agevolare l'accesso ed il trasferimento ad altre Parti contraenti di tecnologie per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica o che facciano uso di risorse genetiche, con misure legislative, amministrative e politiche, anche per far sì che il settore privato agevoli l'accesso alle biotecnologie per i Paesi in via di sviluppo.

L'articolo 17 impegna le Parti contraenti ad agevolare lo scambio di informazioni relative alla conservazione ed all'uso sostenibile della diversità biologica e ai risultati della ricerca scientifica, tecnica e socio-economica, nonché delle informazioni relative ai programmi di formazione e studio, delle conoscenze specialistiche, di quelle autoctone e tradizionali.

L'articolo 18 è diretto ad incoraggiare politiche per sviluppare una collaborazione scientifica internazionale sulla biodiversità (paragrafo 1), e ad introdurre metodologie di collaborazione con le altre Parti contraenti specialmente con i Paesi in via di sviluppo, intese anche a valorizzare risorse umane e tecnologiche di livello locale (paragrafo 2).

L'articolo 19 elenca una serie di misure da adottare dalle Parti contraenti: per assicurare una effettiva partecipazione nel campo della ricerca biotecnologica (paragrafo 1), per facilitare l'accesso prioritario ai risultati della ricerca biotecnologica e ai benefici da essa derivanti per quei Paesi che mettono a disposizione le risorse genetiche (paragrafo 2), per sviluppare un'azione politica basata sul consenso e l'informazione per il trasferimento e la manipolazione in condizioni di sicurezza di organismi viventi e modificati (Organismi viventi modificati - LPO) (paragrafo c), per assicurare le informazioni riguardanti le riserve di patrimonio genetico locale e le situazioni di impatto ambientale (paragrafo d).

L'articolo 20 impegna le Parti contraenti a fornire, secondo le proprie disponibilità, appoggio ed incentivi finanziari alle attività nazionali. Inoltre i Paesi ricchi forniranno risorse finanziarie addizionali ai Paesi in via di sviluppo per la copertura dei costi aggiuntivi da questi sostenuti nell'adempimento degli obblighi concordati.

L'articolo 21 istituisce un meccanismo di finanziamento per fornire, ai fini della Convenzione, risorse finanziarie alle parti che sono Paesi in via di sviluppo, sotto forma di doni o condizioni di favore. La Conferenza delle Parti determinerà la strategia, le priorità programmatiche ed i criteri di assegnazione di tali risorse.

Gli articoli 23, 24 e 25 istituiscono gli organi della Convenzione, cioè la Conferenza delle Parti, il Segretariato e l'organo di consulenza

scientifica, tecnica e tecnologica, stabilendone i compiti e regolandone il funzionamento.

L'articolo 27 disciplina le procedure per la risoluzione delle controversie attraverso il ricorso all'arbitrato internazionale.

Gli articoli 28 e 29 prevedono la stipulazione dei protocolli e le procedure per l'approvazione degli emendamenti alla Convenzione e ai protocolli sopramenzionati.

L'articolo 31 disciplina il diritto di voto spettante alle Parti e alle Organizzazioni di integrazione economica regionale.

Gli articoli 33, 34, 35, 36 e 38 contengono le clausole sulla firma, la ratifica, l'adesione, l'entrata in vigore, la rinuncia alla Convenzione.

Infine gli articoli 39 e 40 prevedono che, per il periodo transitorio tra l'entrata in vigore della Convenzione e la prima Conferenza delle Parti, la struttura istituzionale di cui all'articolo 21 sia il Fondo per l'ambiente delle Nazioni Unite e il Segretariato di cui all'articolo 24 sia quello messo a disposizione del Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente.

4. All'atto della firma della Convenzione, l'Italia ha consegnato la seguente dichiarazione:

« Il Governo italiano, all'atto della firma della Convenzione sulla diversità biologica, dichiara il suo intendimento che la decisione che dovrà essere presa dalla Conferenza delle Parti, così come definita nell'articolo 21, paragrafo 1, della Convenzione, si riferisce "all'ammontare delle risorse necessarie" per il meccanismo finanziario, e non all'ammontare, natura e forma delle contribuzioni delle Parti contraenti ».

La dichiarazione ha lo scopo di chiarire il linguaggio adoperato nel testo dell'articolo, che si può interpretare nel senso che la Conferenza delle Parti potrebbe ritenersi autorizzata a determinare l'ammontare complessivo delle risorse da destinare alla applicazione della Convenzione, nonché il volume e la natura dei contributi richiesti alle singole Parti, mentre l'intendimento dell'Italia è che la Conferenza delle Parti valuti solamente l'ammontare delle risorse necessarie, non il volume e la natura dei contributi dei Paesi donatori.



TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della convenzione stessa.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1994 ed in lire 1.300 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

*Identico.*

ART. 4.

*Identico.*